



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026
--

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di ottobre alle ore quindici e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANGELERI Giorgio - Sindaco	Sì (da remoto)
2. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. COLLE Milena Giuditta - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Elisabetta Elena Valsesia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco dà atto che tutti i componenti della Giunta comunale partecipano alla seduta in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2022

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr ANGELERI Giorgio, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha stabilito che i Comuni *“possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2012 ed approvato il relativo Regolamento per la sua applicazione, poi modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 04/03/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2022 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno attualmente in vigore;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 15/11/2024 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025;

PRECISATO che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità e che, per tali effetti si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come previste dalla normativa regionale di settore, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

ATTESO che:

- il vincolo del gettito espressamente previsto ne dispone il concreto utilizzo al solo scopo prefissato per legge, seppur declinato nelle opzioni di libera scelta del Comune;
- la ragione della spesa può essere, pertanto di variegata direzione e per obiettivi specifici ma, comunque, sempre riconducibili nell'alveo dell'obiettivo prefissato ex lege della promozione, sostegno e valorizzazione del prodotto turistico in senso ampio nei limiti e nei compiti dell'agire dell'ente locale;
- l'ampiezza del vincolo di destinazione facoltizza varie direzioni di intervento anche di diverso ambito e ciò, sia nel medesimo periodo, che per gli anni a divenire, si da consentire un adeguamento costante alle mutate esigenze e domande di servizi dei turisti tenuto conto della emergente esigenza locale;
- costituiscono in ogni caso campi di intervento finanziabili con l'imposta di soggiorno:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del Codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinata alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore e adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;

- e) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento al cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli enti locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini all'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h) progetti e interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

CONSIDERATO pertanto che ogni intervento comportante la miglior tenuta, tutela e salvaguardia dei beni costituenti attrattiva territoriale (beni culturali, beni ambientali), in linea con la maggiore efficienza dei servizi pubblici locali, costituisce elemento di rilievo assoluto nell'ascesa della graduatoria dell'appeal turistico del territorio, risultando coerente con lo scopo dell'imposta di soggiorno, e che la spesa del gettito non deve essere di esclusivo beneficio delle strutture ricettive;

VALUTATO come una così consistente presenza turistica sul territorio comunale richieda adeguati servizi pubblici, crescenti e maggiori azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione sono necessarie maggiori risorse finanziarie;

RITENUTO di destinare le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno al finanziamento delle seguenti spese:

- progetti di promozione, accoglienza, assistenza turistica;
- gestione diretta e contributi per realizzazione di manifestazioni ed eventi;
- attività culturali
- manutenzione e implementazione servizi pubblici;

VISTE altresì le disposizioni introdotte dall'art. 180 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che individuano nel gestore della struttura ricettiva e nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 le tariffe relative all'imposta di soggiorno determinate per l'anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sostituendo l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

CONSIDERATO altresì che l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, comma introdotto dall'art. l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2026 le tariffe relative all'imposta di soggiorno, così come riportate nell'allegato “A” costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le tariffe come sopra determinate le tariffe come sopra determinate hanno decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, comma introdotto dall'art. 15bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, richiamate nelle premesse;
4. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Dr ANGELERI Giorgio

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Elisabetta Elena Valsesia

IMPOSTA DI SOGGIORNO**TARIFFE anno 2026**

STRUTTURA*	Classificazione	Tariffa **
SETTORE ALBERGHIERO		
ALBERGHI e RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	5 STELLE LUSO	€ 3,50
	5 STELLE	€ 2,50
	4 STELLE	€ 2,00
	3 STELLE	€ 1,50
	2 STELLE	€ 1,00
	1 STELLE	€ 1,00
SETTORE EXTRALBERGHIERO		
CAMPEGGI		€ 1,00
AGRITURISMI		€ 1,00
BED & BREAKFAST		€ 1,00
AFFITTACAMERE		€ 1,00
CASE E APPARTEMENTI PER VACANZA		€ 1,00
CASE PER FERIE		€ 1,00
RESIDENCE		€ 1,00
ALLOGGI VACANZE		€ 1,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE		€ 1,00
LOCAZIONI BREVI		
LOCAZIONI BREVI		€ 1,00

* così come definite dalla vigente normativa regionale

** per persona e per pernottamento